Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO

STATUTO

Delibera n. 38 del 2001.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Capo I
Elementi costitutivi

ART. 1
Confini e sede del Comune

1. Il territorio del Comune di San Giorgio di Pesaro ha un'estensione territoriale di 20,88 kmq. e confina con i Comuni di Piagge, Mondavio, Orciano di Pesaro, Monteporzio e San Costanzo.

2. La sede del Comune é situata nel capoluogo, nell'edificio adibito a tale fine e ubicato in Via Giuseppe Garibaldi, 62.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Esse possono tenersi in luoghi diversi, in caso di necessità o per particolari esigenze.

ART. 2
Stemma e gonfalone

1. Il Comune nei suoi atti e nel sigillo, si identifica con il nome di San Giorgio di Pesaro e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1988.

2. Lo Stemma civico del Comune di San Giorgio di Pesaro ha la seguente blasonatura: "d'oro, al San Giorgio armato di tutto punto di ferro al naturale, con la visiera dell'elmo alzata e con il volto di carnagione, aureolato di rosso, con il mantello svolazzante di azzurro, cavalcante il cavallo d'argento, rivoltato calpestante con gli arti anteriori il drago di rosso, di due zampe, rovesciato, rivoltato, e colpito dalla lancia di ferro al naturale, posta in banda e impugnata dalla mano destra del Santo. Ornamenti esteriori da Comune".

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed in ogni occasione sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre l'esibizione del gonfalone comunale, nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica.

4 La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 3
Autonomia Comunale

1 Il Comune di San Giorgio di Pesaro è costituito in Comune autonomo rappresenta la Comunità locale e ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2 Il Comune rappresenta la comunità di San Giorgio di Pesaro nei rapporti con lo Stato, con la Regione Marche con la Provincia di Pesaro e Urbino e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della Comunità Internazionale.

3 Il Comune di San Giorgio di Pesaro è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.

4 Si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali e realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto l'autogoverno della Comunità.

5. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria che opera nei limiti stabiliti dal proprio Statuto, dai propri Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

6. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nela gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

7. Il Comune, nell'esplicazione della propria autonomia regolamentare, esercita la potestà sanzionatoria in ordine alle violazioni di disposizioni regolamentari o di ordinanze comunali.

8. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti, in conformità con i principi dettati dalla legge del 27.7.2000, n. 212, contenente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 4
Funzioni amministrative

1. Il Comune di San Giorgio di Pesaro è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione Marche, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto, nonché secondo il principio di sussidiarietà.

2. Tali funzioni possono essere svolte anche mediante le attività che possono essere esercitate in modo adeguato, efficace ed efficiente dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

3. Il Comune di San Giorgio di Pesaro concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione

4. Spettano al Comune di San Giorgio di Pesaro tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riguardo ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

5 L'attività amministrativa del Comune persegue i fini stabiliti dalla Costituzione della Repubblica dalle leggi e dal presente Statuto ed é improntata a criteri di correttezza, imparzialità, efficacia, economicità e pubblicità.

CAPO II
Cooperazione ed associazione

Art. 5
Associazione dei servizi - Cooperazione e concertazione

1 Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione, cooperazione e di concertazione fra gli enti locali, secondo i principi recati dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali, con i Comuni confinanti, e tutti i Comuni della valle del Metauro e del territorio della Comunità Montana del Metauro. Favorisce, altresì, la collaborazione e la concertazione fra i Comuni e le Comunità montane dell'entroterra e con la Provincia e la Regione al fine di potenziare e rendere più efficiente il sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2 Il Comune individua quale strumento di raccordo della programmazione tra Enti contermini la Conferenza dei Servizi territoriali, demandandone alla C.M. le modalità di costituzione e di funzionamento, previa concertazione con i Comuni partecipanti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 6
Ambito ottimale di operatività

1 Il Comune di norma individua la Comunità Montana del Metauro – Zona E, oltre al territorio comunale di Monteporzio e San Costanzo, come ambito ottimale per l'esercizio associato delle funzioni proprie e conferite o delegate dalla Regione al fine di realizzare sinergie, economie di scala e maggiore efficacia.

2 Il Comune, qualora la dimensione o le analisi economico gestionali lo giustifichino o come fase organizzativa intermedia, per motivazioni storiche ed organizzative, può fare riferimento per la gestione associata dei servizi ai Comuni confinanti ed ai singoli Comuni della Comunità Montana del Metauro, della valle del Cesano ed ai Comuni confinanti, quali Monteporzio e San Costanzo, secondo le norme del Testo Unico n. 267/2000, compresa la formazione di unioni comunali, e la costituzione delle altre forme previste per legge.

TITOLO II
VALORI FONDAMENTALI

Art. 7
Principi e valori ispiratori dell'azione comunale

1 L'azione dell'Amministrazione comunale deve essere ispirata ai valori fondamentali della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.

2 Partendo da tali presupposti, il Comune pone in essere un'azione finalizzata alla crescita sociale, culturale ed economica della comunità, riconoscendo ed appoggiando l'impegno educativo e formativo dei genitori, delle scuole e delle altre formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell'individuo.

3. In particolare, il Comune di San Giorgio di Pesaro promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità locale, ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione.

Informa, inoltre, la propria azione agli ideali della libertà e della democrazia repubblicana, che vengono ricordati nelle ricorrenze del 25 Aprile, anniversario della liberazione, e del 2 Giugno, anniversario della proclamazione della Repubblica, oltre che ai seguenti criteri e principi:

a) la tutela e la promozione dei diritti individuali e sociali dei cittadini secondo i principi di libertà ed eguaglianza sanciti nella Costituzione della repubblica;
b) la promozione della convivenza civile e pacifica, della solidarietà, della non violenza, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, culturali e religiose;
c) il rafforzamento degli ideali di pace, solidarietà, integrazione sociale e rispetto delle persone, dei gruppi sociali e dei popoli;
d) l'eguaglianza delle opportunità per uomini e donne e la promozione e attuazione di azioni positive per rimuovere gli ostacoli di fatto che impediscono la realizzazione di pari opportunità ed il riconoscimento del valore delle attività familiari e di cura;
e) la cooperazione internazionale e l'unità europea;
f) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini;
g) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;
h) l'attiva partecipazione alla gestione delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;
i) la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico;
l) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

m) l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
n) disponibilità a forme di unione con i Comuni contermini, appartenenti alla stessa Provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
o) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, la promozione dell'iniziativa economica privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
p) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
q) la funzione sociale, di progresso umano, l'efficace azione educativa, formativa e di difesa della salute, la promozione e l'esercizio dell'attività sportiva, attraverso la realizzazione delle strutture, necessarie, il sostegno ai fenomeni dell'associazionismo sportivo dilettantistico;
r) la tutela dell'infanzia;
s) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura, assicurando interventi di assistenza scolastica concernente le strutture, i servizi, con attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro, o mediante istituzione di servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 8
Ripudio della guerra e riduzione degli armamenti nucleari

1 Il Comune di San Giorgio di Pesaro, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

2 A tale fine il Comune promuove la cultura della pace e del rispetto dei diritti umani, assumendo direttamente tutte quelle iniziative che ne favoriscono la diffusione ed un maggiore radicamento nella società; Appoggerà inoltre tutte le iniziative culturali e di ricerca, d'educazione di cooperazione e d'informazione che tendano a fare del Comune una terra di pace.

3 Favorirà in generale l'affermazione di una nuova cultura della Pace che rappresenti un mezzo per il raggiungimento di un ruolo più forte ed autonomo dell'Europa, indispensabile per un rinnovamento ed un rafforzamento delle istituzioni internazionali, per un miglior controllo della politica degli armamenti per la riduzione degli armamenti nucleari e per il rispetto dei diritti umani in ogni paese del mondo.

4 Favorirà inoltre tutte le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni e gruppi di volontariato che perseguono obiettivi di pace e cooperazione internazionale.

5 All'interno del territorio del Comune di San Giorgio di Pesaro non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari che costituiscano minaccia o pericolo per l'ambiente e per l'uomo né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART.9
Promozione della tolleranza e del rispetto reciproco
Prevenzione e rifiuto di ogni forma di violenza

1 Il Comune promuove nel proprio territorio il rispetto e la tolleranza, fra le persone, le culture, le etnie le idee e le ideologie, considerando le diversità e le differenze una risorsa della città. Allo stesso tempo promuove la cultura del confronto e della collaborazione e della contaminazione, convinti che rappresenti una risorsa per il futuro della città.

2 Il Comune combatte qualsiasi manifestazione di violenza, personale o collettiva, evidente o nascosta. Opera per rimuovere le condizioni che nella quotidianità, in tutti i campi, dall'informazione, al costume, ai rapporti interpersonali o famigliari, possono indurre le persone e soprattutto i giovani a manifestare comportamenti violenti. Promuove allo stesso tempo nel quadro della collaborazione collettiva, della collaborazione fra gli organi istituzionalmente preposti, la massima sicurezza nella vita delle persone e della convivenza sociale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 10
Promozione della solidarietà dell'associazionismo e del volontariato

1 Il Comune favorisce e promuove tutte le forme di solidarietà e di reciproco sostegno fra le persone ed i ceti sociali, valorizzando ogni forma di associazionismo e di collaborazione, consapevole che, qualunque sia il campo di azione, sociale, sportivo o del tempo libero, quando queste sono rivolte alla crescita ed al miglioramento dei servizi della città, con effettivo spirito volontario, contribuiscono al raggiungimento del benessere personale e sociale ed alla pacifica convivenza fra le persone.

ART. 11
La famiglia e i diritti dei bambini

1. Il Comune assume come risorsa e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi i valori sociali, etici e morali del cittadino e della famiglia.
In particolare il Comune, riconoscendo la famiglia come nucleo fondamentale della Comunità, si impegna a realizzare una politica tesa a sostenere anche economicamente la formazione della famiglia ed a porre in essere interventi che contribuiscano a favorire l'incremento delle nascite.

2. Il Comune al fine di contribuire alla crescita civile e culturale dei ragazzi riconosce l'importanza dell'impegno educativo e formativo dei genitori educatori e animatori delle loro associazioni e delle scuole, nonché il ruolo che nella vita associata svolgono i bambini, i ragazzi ed i giovani.

3. Il Sindaco e l'intero Consiglio Comunale sono i principali garanti dei valori e dei diritti dei bambini e si impegnano per lo sviluppo della loro intera personalità, mettendo in atto conseguenti, concrete e qualificate iniziative atte a realizzare tali attività, cooperando in tale direzione con tutte quelle organizzazioni nazionali ed internazionali, che si adoperano per il rispetto e sviluppo dell'intera comunità.

ART.12
Rimozione delle cause dell'emarginazione delle persone svantaggiate

1. Il Comune anche mediante la sensibilizzazione dei cittadini promuove opportune iniziative per rimuovere le cause dell'emarginazione sociale economica e culturale di concerto con altri enti e istituzioni.

2. Promuove le più ampie iniziative dirette a sostenere le attività di assistenza, integrazione sociale e di salvaguardia dei diritti delle persone svantaggiate anche nell'organizzazione dei propri servizi

3. Si adopera a che i portatori di handicap siano adeguatamente assistiti e coinvolti in iniziative ricreative sociali e culturali.

4. A tal fine favorisce tutte le iniziative delle associazioni educative e formative presenti sul suo territorio.

5. Si adopera per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 13
Valorizzazione degli anziani

1. Il Comune si prefigge di estendere il sistema di garanzie sociali e di servizi e di assistere moralmente e materialmente gli anziani.

2. Ma questo obiettivo non può essere raggiunto compiutamente se non si considerano gli anziani solo come utenti sociali, ma piuttosto come un prezioso patrimonio di conoscenze, di sapienze, di esperienze che se ben utilizzato può diventare un risorsa per il miglioramento complessivo della qualità della vita e lo sviluppo ulteriore del nostro territorio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La partecipazione diretta attraverso varie forme, degli anziani alla vita collettiva associativa può aiutare l'ente pubblico a migliorarsi ad estendere e qualificare l'azione nei loro confronti.

ART. 14
Promozione della conoscenza e della cultura

1. Il Comune valorizza il proprio patrimonio culturale in tutte le sue forme, opera per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.

2. Promuove la ricerca storica delle radici della cultura e delle tradizioni della città e favorisce le iniziative che fanno riferimento alla tradizione storica locale.

3. Sostiene le nuove forme di espressione culturale di comunicazione di creatività, soprattutto dei giovani.

4. Si avvale a tal fine delle istituzioni proprie e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le Associazioni e gli Istituti Culturali della città e del territorio.

ART. 15
Diritto allo studio

1. Il Comune attua tutte le azioni possibili per far si che il diritto allo studio ed alla conoscenza possa affermarsi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono il raggiungimento di questo obiettivo.

2. Sostiene le attività e le iniziative qualificazione e di rinnovamento della scuola locale in direzione dell'integrazione con la società, attivando iniziative in collaborazione con le scuole che permettano l'estensione del diritto allo studio ed alla formazione fisica e psichica più ricca possibile dei ragazzi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 16
Parità tra uomo e donna

1. Il Comune finalizza la propria azione al raggiungimento della effettiva parità giuridica, tra uomo e donna e sostiene la partecipazione della donna alla vita sociale, culturale, economica e politica della città.

2. A tal fine, per affermare l'effettiva diffusione paritaria delle opportunità, il Comune adotta iniziative specifiche e organizza i propri servizi ed i tempi di funzionamento della città.

Art. 17
Rifiuto delle sperimentazioni biogenetiche su organismi vegetali ed animali.

1. Il Comune di San Giorgio di Pesaro ritiene che esistano limiti invalicabili al progressivo sviluppo della ricerca scientifica, che ormai attraverso la sperimentazione genetica, si spinge fino a modificare ciò che la natura ha creato in millenni, al solo a scopo del profitto economico, creando pericoli evidenti per la salute dell'uomo.

2. Si oppone alla coltivazione ed alla sperimentazione sul proprio territorio di nuove varietà di vegetali o allevamenti di animali creati in laboratorio con manipolazione genetica.

3. Si impegna a sostenere l'incremento e la diffusione di produzioni alimentari biologiche ed a sostenere un modello di agricoltura fondata sul massimo rispetto dell'ambiente e sulla valorizzazione delle produzioni locali pregiate e tradizionali.

4. Si definisce "Comune antitransgenico" aderendo alle iniziative nazionali e assumendo gli atti conseguenti.

Art. 18
Sviluppo sostenibile

1. Il Comune di San Giorgio di Pesaro, in piena adesione e coordinazione con la Provincia, la Regione, lo Stato e l'Unione Europea, adotta ogni politica volta a favorire i processi di sviluppo sostenibile del proprio territorio, inteso come quello sviluppo che fa fronte alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie esigenze.

2. Le politiche attuative dello sviluppo sostenibile tendono alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente naturale e di quello sociale, al fine di assicurare uno sviluppo sano e solido del contesto territoriale che produca livelli di benessere diffuso, favorisca la coesione sociale e rafforzi le radici del vivere democratico

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 19
Difesa e promozione della natura e del paesaggio

1. Il Comune riconosce e valorizza l'ambiente il territorio e il paesaggio come beni e risorse universali da salvaguardare sia nelle loro componenti naturalistiche che storiche e culturali.

2. Per questo assume la compatibilità ambientale come dato strutturale e centrale di qualsiasi programma organico di sviluppo economico, urbanistico, sociale e civile della città.

3. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla Legge, assume e sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina; adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque.

4. Allo stesso tempo si adopera per far sì che la coscienza e la consapevolezza della centralità ambientale si diffonda sempre di più nella cittadinanza, trasformandosi in responsabilità collettiva.

ART. 20
Promozione ed educazione alla salute

1. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Comune concorre a rendere effettivo il diritto alla salute, anche attraverso la promozione di un sano, equilibrato ed armonico sviluppo della persona.

2. Si impegna in collaborazione con la struttura sanitaria, affinché attraverso una corretta informazione si possa prevenire il rischio sanitario, a partire dalla vita quotidiana, dagli eccessi alimentari, alla conoscenza dei rischi connessi con determinati prodotti alimentari, alle condizioni dei luoghi di lavoro, alla conoscenza dei propri diritti e del funzionamento del servizio sanitario.

3. Opera affinché si affermi una integrazione sempre maggiore fra i servizi sociali e sanitari ed un nuovo concetto di servizi a rete, per rispondere più efficacemente sia alle esigenze di prevenzione che di recupero e riabilitazione sanitaria e sociale, degli anziani, dei minori, agli inabili ed invalidi.

4. Riconosce l'efficace azione educativa, formativa, di crescita sociale e di tutela della salute svolta dallo sport e ne favorisce la diffusione e la pratica.

5. Promuove le iniziative più opportune per contribuire alla sconfitta della diffusione della droga, dell'alcoolismo e del tabagismo, adoperandosi per il recupero a una normale vita associata dei tossicodipendenti e degli alcolisti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 21
Diritti dei lavoratori

1. Il Comune nell'ambito dei principi costituzionali considera il lavoro un diritto fondamentale e l'elemento costitutivo della democrazia.

2. Ritiene pertanto che i lavoratori debbano essere considerati una risorsa fondamentale dello sviluppo della città e del territorio.

3. Opera affinché i lavoratori in tutte le loro espressioni possano partecipare alla determinazione delle scelte economiche e sociali della città.

4. Si adopera per far sì che i diritti dei lavoratori siano garantiti all'interno delle aziende operanti nel suo territorio ed a garantire le migliori condizioni di lavoro a tutela della salute quale bene primario costituzionalmente garantito**.**

ART. 22
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove la più ampia partecipazione dei cittadini sia direttamente che attraverso le organizzazioni politiche o le associazioni del volontariato, alla determinazione delle scelte politiche e amministrative del Comune.

2. L'azione del Comune é informata al più ampio decentramento con le modalità cui al titolo III del presente Statuto.

ART. 23
Sviluppo economico e massima occupazione

1. Il Comune compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie e delle sue competenze, nell'ambito della concertazione con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione, promuove lo sviluppo economico e sociale della città con l'obiettivo della più ampia occupazione.

2. A tal fine sostiene le imprese industriali artigianali e commerciali operanti sul suo territorio, promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento, favorisce l'associazionismo e la creazione di cooperative che comprendano anche soggetti svantaggiati.

3. Date le vocazioni ambientali artistiche e culturali, il Comune sostiene e promuove lo sviluppo turistico, accrescendo la propria visibilità e conoscenza anche al di fuori dei confini dell'Italia, in collaborazione ed in concerto con gli altri Comuni, le Comunità Montane più vicine, l'A.P.T. Regionale, la Pro Loco, gli Istituti ed Associazioni culturali Nazionali ed Internazionali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III
ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

CAPO I – ORGANI DEL COMUNE

ART. 24
Organi istituzionali

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale e il Sindaco, le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione comunale ed è il legale rappresentante del Comune; esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale, secondo la legge.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nel Governo del comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 25
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando costituiscano esercizio di un potere discrezionale fondato sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi, la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento dei rispettivi organi.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta designato dal Sindaco, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco o da chi ha presieduto le medesime e dal Segretario.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 26
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'espressione della sovranità della comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri.
3. L'elezione e la durata in carica del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera sugli indirizzi politico-amministrativi ed esercita il controllo sulla loro applicazione.
5. Le attribuzioni del Consiglio sono classificabili nell'ambito delle analitiche e tassative competenze assegnate dalla legge in:
   a. attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa;
   b. attribuzioni di controllo;
   c. attribuzioni organizzative.
5. Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni di indirizzo attraverso le potestà e le competenze di cui all'art. 42 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, dai propri regolamenti e svolge le proprie attribuzioni conformandosi a principi, a criteri, modalità e procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
6. Le attribuzioni organizzative concernono principalmente sia all'esercizio della potestà regolamentare disciplinante le varie attività comunali sia alla facoltà di auto-organizzazione.
7. Le ulteriori funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esplicate dal Consiglio:
   a) nel votare sulla mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta;
   b) nel dibattere le questioni poste all'ordine del giorno di sedute convocate su richiesta di un quinto di Consiglieri e nel votare le conseguenti mozioni;
   c) nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente la propria attività e nel votare la conseguente mozione;
   d) mediante l'utilizzo dell'attività di collaborazione del Revisore dei Conti e del referto dello stesso Revisore in caso di gravi irregolarità .
8. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi hanno efficacia limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare che li ha determinati.
9. I rappresentanti del Comune nel Consiglio Comunitario sono eletti dal Consiglio Comunale tra Sindaco, Assessori anche esterni o Consiglieri, nel numero e con le modalità indicate dallo Statuto della Comunità Montana del Metauro.
10. Il Consiglio comunale si conforma all'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
11. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 27
Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dalla Legge e dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle line programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3. Le sessione ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un anticipo di almeno ventiquattro ore. Le modalità di convocazione del Consiglio Comunale sono disciplinate dall'apposito regolamento di funzionamento del medesimo organo.

4. La convocazione del Consiglio Comunale e la stesura dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono di competenza del Sindaco, che vi provvede di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta e gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare, debbono essere inseriti nel relativo ordine del giorno.

Art. 28
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data del suo insediamento il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato politico amministrativo.

2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.

3. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, su relazione del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre d'ogni anno. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere all'integrazione, nel corso del mandato, delle linee programmatiche mediante adeguamenti strutturali e/o modifiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il rendiconto sull'attuazione e sulla realizzazione degli interventi programmati.

Art.29
Consiglio in "adunanza aperta"

1. Quando si verificano le particolari condizioni, per cerimonie o rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Consiglio potrà essere tenuto in "adunanza aperta".

2. In tale adunanza potranno prendere la parola, oltre ai consiglieri, i cittadini e tutte le personalità invitate e coinvolte o interessate ai temi in discussione.

3. Le modalità di svolgimento della sedute sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 30
Commissioni, Consulte ed Osservatori

1. Al fine di rendere sempre più dinamica ed incisiva l'attività del Comune, allo scopo di instaurare un rapporto sempre più proficuo tra amministrazione comunale, cittadini e libere associazioni, il Consiglio comunale può istituire commissioni, consulte e osservatori con la partecipazione di consiglieri comunali ed esterni, la cui attività, composizione, compiti e funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 31
Commissioni speciali, di controllo di garanzia e di studio

1. Possono essere istituite, anche temporaneamente, per approfondire singole problematiche dell'amministrazione comunale, Commissioni speciali, di controllo, di garanzia e di studio, le quali sono composte esclusivamente da consiglieri comunali, nominati con criterio proporzionale dal Consiglio Comunale.

2. L'istituzione viene disciplinata con atto del Consiglio, che approva contestualmente il relativo regolamento, che stabilisce il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni, nel rispetto della legge e del presente statuto.

3. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi d'opposizione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 32
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono, senza vincolo di mandato.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

4. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 33
Diritti e doveri dei consiglieri

DIRITTI

1. I consiglieri:

a) hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale;
b) hanno diritto di ottenere le informazioni e l'accesso agli atti amministrativi;
c) hanno altresì il diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità;
d) hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni;
e) hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla Giunta comunale;
f) hanno diritto alle aspettative, permessi ed indennità;
g) hanno diritto all'esercizio del mandato elettivo con piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

DOVERI

1. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specifici determinati dalla legge e devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi proprio di loro parenti o affini;

2. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

Diritti e doveri dei Consiglieri sono più dettagliatamente specificati nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 34
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consigliare.

2. Ciascun gruppo consigliare è costituito da almeno due consiglieri a meno che la lista non abbia eletto un solo consigliere.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Le prerogative dei gruppi sono fissate dal regolamento del Consiglio e dei gruppi.

Art. 35
Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari

1. L'Attività del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari è disciplinata da un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione. Questi è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché la regolarità delle discussioni e deliberazioni ed il rispetto delle regole democratiche del dibattito al fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti.

3. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.

5. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta nel domicilio dichiarato con avviso scritto, con allegato l'elenco degli oggetti da trattare, utilizzando ogni mezzo di trasmissione idoneo a documentarne la trasmissione.

6. L'avviso è consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

7. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può esser consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza.

8. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consigli comunale è pubblicato nell'albo pretorio il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.

9. La validità della seduta è assicurata dalla presenza della metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco. Non concorrono a determinare la validità della seduta i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e coloro che escono dalla sala prima della votazione. Non si computano, per determinare la maggioranza dei votanti, coloro che escono dalla sala prima della votazione, nonché le schede bianche e quelle nulle.

10. Nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale viene determinato:

- il periodo di tempo da dedicare, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;
- il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- nel dibattito consiliare è assicurato alle opposizioni un tempo complessivo per lo svolgimento dei propri interventi non inferiore al 40% di quello assegnato alla maggioranza.

11. Di ogni seduta è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento. I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Sindaco, o da chi presiede l'adunanza, e dal Segretario Comunale. I medesimi sono portati all'approvazione del Consiglio nelle sedute successive.

CAPO II – LA GIUNTA

Art. 36
Giunta Comunale

1. La Giunta è organo d'impulso e di Governo, collabora col Sindaco nel governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

4. La Giunta rappresenta il Consiglio nelle cerimonie ufficiali.

5. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento.

Art. 37
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, dal medesimo Sindaco discrezionalmente stabilito, che non può essere superiore a quattro.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 38
Nomina

1. Il viceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati in Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco ha la facoltà di esercitare il potere di revoca di uno o più assessori, dandone successivamente motivata comunicazione al Consiglio, e provvede alla loro eventuale sostituzione entro 15 giorni.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono, comunque, far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità fino al terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 39
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta attesta collegialmente, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto e prima della comunicazione dei componenti stessi della Giunta al Consiglio i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di ciascun Assessore.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta, laddove non disciplinate dal regolamento, sono stabilite in modo informale dalla stessa.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 40
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore Generale o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

4. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dallo leggi o dallo statuto, del Sindaco.

5. La Giunta Comunale, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti al Consiglio, al Sindaco o ai responsabili dei servizi comunali
c) determina i criteri a cui debbono ispirarsi i Responsabili dei servizi, per ciò che attiene l'attività contrattuale del Comune;
d) nomina i componenti delle Commissioni per i concorsi pubblici;
e) delibera sul conferimento di incarichi fiduciari e per consulenze e collaborazioni, ferme le competenze in ordine agli atti di natura gestionale;
f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
g) delibera sui principi, le priorità ed i criteri a cui deve uniformarsi la gestione tecnica finanziaria ed amministrativa;
h) svolge funzioni di indirizzo e controllo dell'apparato burocratico;
i) delibera al fine di specificare criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici ed enti privati;
l) svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione;
m) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
o) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dallo Stato, dalla regione e dalla provincia quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
p) approva il Piano esecutivo di gestione;
q) delibera in via preliminare sulla nomina e revoca del Direttore Generale da parte del Sindaco e sul conferimento e sulla revoca delle relative funzioni al Segretario comunale;
r) determina criteri di opportunità e di convenienza sulla costituzione in giudizio dell'Amministrazione Comunale in ordine a controversie in cui sia chiamata in causa, con specifico atto d'indirizzo o di direttiva;
s) riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta durante l'esercizio precedente e sui risultati conseguiti;
t) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. La Giunta, può sottoporre, di propria iniziativa, al controllo preventivo di legittimità del Comitato Regionale di Controllo ogni deliberazione del Comune ai sensi dell'art. 127, comma 3, del Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

CAPO III – IL SINDACO

Art. 41
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi comunali e alle verifiche di risultato ad essi connesse, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, dello statuto, dei regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico o a causa di circostanze straordinarie

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 42
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dalla normativa in vigore;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 43
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio o in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 44
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Art. 45
Distintivo del Sindaco e cerimoniale

1. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di cui all'art. 2 del presente Statuto, da portarsi a tracolla.

2. Egli la indossa in tutti i casi previsti per legge, nel caso di manifestazioni istituzionali nelle quali sono presenti rappresentanti ufficiali del governo o di altre istituzioni e nel caso di ricevimento di delegazioni ospiti nella sala del Consiglio.

3. Il Sindaco la indossa inoltre quando guida ufficialmente una delegazioni comunale, per il ricevimento di altre delegazioni o in visita in altri Comuni.

Art. 46
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica sino a nuove elezioni. Nel frattempo, nei casi previsti dal primo comma, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Sindaco al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo del Comune. Esse diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio, danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta e del Consiglio Comunale. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei ad esso, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

5. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dell'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

6. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina, riferisce al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

7. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo su diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

Art. 47
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore titolare della delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza, impedimento o sospensione di quest'ultimo dalla carica.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco a sostituire il Sindaco provvede l'Assessore più anziano d'età.

Art. 48
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 49
Obbligo di astensione - Divieto di incarichi e consulenze

1. Ai componenti degli Organi Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2. I componenti degli Organi Comunali devono astenersi del prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o dei loro parenti o affini sino al quarto grado.

3. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi durante la trattazione delle precedenti questioni.

4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

5. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

6. I due commi 2 e 3 si applicano anche al Segretario Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. L'obbligo di astensione sussiste con riferimento ai Responsabili degli uffici e dei servizi allorché debbano essere espressi i pareri sugli atti deliberativi o quando debbano essere emessi provvedimenti o atti di gestione di propria competenza

TITOLO III
PARTECIPAZIONE ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I – PARTECIPAZIONE

Art. 50
Promozione del pluralismo associativo e del volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo, quale sia l'ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, come fondamentale espressione e fattore di libertà di solidarietà di progresso civile ed economico e di arricchimento della vita democratica.
2. Il Comune promuove ogni forma di volontariato, ne riconosce il valore come risorsa umana indispensabile allo sviluppo sociale e civile della città.
3. E' istituito presso la sede municipale l'Albo delle Associazioni istituzioni e Fondazioni del comune che perseguono scopi sociali ricreativi e culturali senza finalità di lucro.
4. Le Associazioni che intendano iscriversi debbono allegare alla domanda copia dello statuto o dell'atto costitutivo. L'Albo predetto sarà aggiornato annualmente.

Art. 51
Sostegno dell'associazionismo

1. Il comune sostiene l'associazionismo, con esclusione dei partiti politici, mettendo a disposizione, strutture, beni e servizi, e, compatibilmente con le proprie disponibilità, anche contributi finanziari, allo scopo di realizzare sulla base di progetti concordati, finalità di pubblico interesse.
2. Le modalità di erogazione di contributo o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Art. 52
partecipazione dei cittadini alla programmazione

1. L'attuazione di modalità di partecipazione dei cittadini in tutte le forme di rappresentanza, partiti, sindacati, associazioni del volontariato, sia in forma di categoria sociale che di rappresentanza territoriale, è parte integrante della formazione ed attuazione degli atti di programmazione del Comune che hanno rilevanza nella promozione dello sviluppo civile sociale ed economico della città.
2. Il Comune si adopera affinché il predetto diritto sia effettivamente esercitato, mettendo a disposizione strutture e idonei spazi, attivando le commissioni previste organizzando secondo le necessità, assemblee comunali, di zona o di frazione.

Art.53
Informazione e trasparenza

1. L'informazione dei cittadini sulla attività amministrativa generale e sui singoli atti rappresenta non solo un diritto, ma soprattutto la risorsa fondamentale per realizzare gli obiettivi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

tesi ad una buona gestione dei servizi e per affermare la fiducia nelle istituzioni e la cultura della responsabilità collettiva.

2. La struttura comunale ispira la propria organizzazione al fine di agevolare l'accesso dei cittadini all'informazione, sia attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, sia attraverso gli strumenti dell'informazione, sia attraverso propri strumenti di informazione alle famiglie ed alla città, sia attraverso un'articolazione interna che accentui e qualifichi gli strumenti di approccio quotidiano con la popolazione.

3. L'Amministrazione Comunale può indire periodicamente, secondo le forme più opportune, assemblee nelle frazioni e nelle zone abitate per un'informazione generale sull'attività del Comune o per affrontare problematiche particolari.

Art. 54
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, anche non residenti, e gli stranieri residenti, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze petizioni e proposte per la promozione di interventi diretti ad una migliore tutela degli interessi generali della Comunità.

2. A richiesta degli interessati, su questioni di interesse generale, il Sindaco, sentita la Giunta e i Capigruppo consiliari può consentire che uno dei firmatari delle istanze proposte o petizioni di cui al precedente comma, illustri i contenuti delle stesse alla Giunta o al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Il Sindaco fornisce comunque risposta scritta entro il termine stabilito dal Regolamento d'applicazione della Legge n. 241/'90.

CAPO II – REFERENDUM

Art. 55
Istituzione del referendum

1. Il Referendum è una forma di partecipazione dei cittadini al governo del Comune di San Giorgio di Pesaro attraverso cui tutti gli elettori sono chiamati a pronunziarsi in ordine a materie di esclusiva competenza locale, esprimendo sui temi sottoposti il proprio assenso o il proprio dissenso, affinché gli organi competenti a decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento formale dell'intero corpo elettorale, su questioni di notevole rilievo ed di alto contenuto sul piano delle conseguenze operative, che interessano la generalità della collettività di San Giorgio di Pesaro.

3. Sono consentiti nell'ambito del Comune di San Giorgio di Pesaro, il referendum consultivo, propositivo ed abrogativo.

3. Il Referendum non può aver luogo in concomitanza con le operazioni elettorali nazionali e locali.

Art. 56
Referendum consultivo

1. L'amministrazione comunale, prima di procedere all'approvazione di atti deliberativi o provvedimenti comunali rientranti nella sfera delle proprie competenze istituzionali, a titolo di consultazione preventiva, può consultare la popolazione su questioni di interesse locale.

2. Il Referendum Consultivo è indetto con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

3. Per la celebrazione della consultazione referendaria è necessario che il quesito proposto sia sottoscritto da almeno il 10% del corpo elettorale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Affinché il referendum consultivo abbia esito positivo è richiesta la partecipazione del trentatre per cento degli aventi diritto.

Art. 57
Referendum propositivo e abrogativo

1. Il Referendum abrogativo ha per oggetto l'abrogazione totale o parziale di atti deliberativi o provvedimenti comunali su materie di esclusiva competenza locale e su atti del Consiglio comunale.

2. Il Referendum propositivo attribuisce ai cittadini la facoltà di proporre atti che, nel caso siano approvati dalla maggioranza dei votanti, devono essere assunti dell'Amministrazione Comunale.

3. Il referendum propositivo e quello abrogativo sono consentiti sulla base di quesiti sottoscritti da un gruppo di promotori composto da almeno settantacinque elettori.

4. Affinché i Referendum abrogativo e propositivo abbiano efficacia è necessaria la partecipazione al voto di almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

Art. 58
Approvazione del regolamento

1. Un apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale stabilisce le modalità d'attuazione del referendum.

2. Fino alla approvazione del regolamento di cui al comma precedente si applicano le norme del presente Statuto che risultano compatibili con la natura locale della consultazione, e con la normativa vigente.

Art. 59
Presa d'atto del risultato del referendum

1. Qualora la proposta, sottoposta a referendum abrogativo, venga approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta devono deliberare l'annullamento degli atti sottoposti a referendum entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati. Il successivo atto deliberativo sulla stessa materia non può essere in contrasto con l'esito del referendum e deve essere sufficientemente motivato.

2. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum propositivo venga approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Il mancato recepimento delle indicazioni emerse dal referendum propositivo nei tempi indicati, o una interpretazione della proposta stessa deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Art. 60
Ammissibilità del Referendum

1. E' competenza del Consiglio Comunale, sulla base di un parere formale del Segretario comunale, pronunciarsi sull'ammissibilità del Referendum abrogativo e propositivo.

2. La proposta di atto deliberativo può essere sottoposta al vaglio del Comitato Regionale di Controllo.

Art. 61
Casi di inammissibilità del referendum

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

2. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) lo statuto comunale;
b) il regolamento che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
c) il piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) il regolamento degli uffici, dei servizi e materie inerenti l'organico comunale o di enti, aziende, istituzioni, dipendenti dal Comune e società a partecipazione comunale.

CAPO III – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

ART. 62
Diritto di accesso e d'informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici a eccezione di quelli coperti da segreto per effetto di previsione di legge o di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, l'Amministrazione Comunale garantisce ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi legittimi.

3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non é comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame e estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti é gratuito. il rilascio di copia é subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

7. Il regolamento:

a) assicura ai cittadini singoli o associati il diritto d'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui é in possesso l'amministrazione,
b) disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi,
c) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti
d) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal Regolamento.

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture e ai servizi degli enti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

10. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

Art. 63
Partecipazione dei cittadini ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su posizioni giuridiche soggettive

1. Qualora non sussistano ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio dello stesso é comunicato, con le modalità di cui all'art.64 del presente statuto, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione é tenuta a fornire loro con le stesse modalità notizie dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi al cui al comma primo resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

3. Il Comune non può aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 64
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'organo competente al provvedimento conclusivo;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'Unità organizzativa e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio dove prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta e stabilite dalla amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione é prevista.

CAPO IV – AZIONE POPOLARE

Art. 65
Azione popolare sostitutiva

1. Ciascun elettore, singolo e/o organizzato, può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. L'azione popolare attribuisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non si attivi per la difesa di un proprio diritto o interesse pubblico.

3. L'Amministrazione Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, nei termini previsti dalla legge, verifica la sussistenza di motivi e condizioni per l'assunzione diretta della tutela del proprio interesse. Qualora si accerti che l'attore abbia un interesse diretto nella vertenza, l'azione ha carattere personale e non può essere considerata popolare.

4. Qualora l'Amministrazione Comunale decida di assumere la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Qualora non ravvisi la sussistenza di elementi, condizioni o motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi in parola, provvede con proprio atto motivato e ne dà comunicazione a chi ha intrapreso l'azione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO V – DIFENSORE CIVICO

Art. 66
Difensore civico

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione può essere istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico cura, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti pubblici o privati e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli Enti e aziende dipendenti.
3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, accerti situazioni similari a quelle per le quali é stato richiesto il suo intervento, ovvero quando abbia notizie di disfunzioni o di abusi.
4. E' inibito ai consiglieri comunali di rivolgere richieste d'intervento al Difensore Civico.
5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere gratuitamente dagli Uffici del comune, degli enti e d'aziende dipendenti, copie d'atti e documenti, nonché ogni notizia collegata alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico é soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità Giudiziaria.

Art. 67
Elezione del difensore civico

1. Il Difensore Civico é eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale può decidere, previa intesa con la Comunità Montana stessa ed i Comuni membri, che il difensore civico eletto dal Consiglio della Comunità assolva le sue funzioni anche nei confronti del Comune di San Giorgio di Pesaro.

Art. 68
Scelta del difensore civico

1. Il Difensore Civico é scelto tra i cittadini che per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza obiettività e serenità di giudizio e di competenza giuridico - amministrativa.
2. E' fatto divieto al Difensore Civico, durante l'espletamento del suo mandato, di svolgere qualsiasi attività in partiti politici e associazioni.

Art. 69
Attività del difensore civico

1. Con apposito regolamento del Comune, sono stabilite le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità, nonché la disciplina puntuale per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I – L'Amministrazione Comunale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 70
principi generali

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di San Giorgio di Pesaro si informa ai seguenti principi e criteri:

a) efficacia;
b) efficienza;
c) funzionalità ed economicità della gestione;
d) equità;
e) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale.

2. Il Comune uniforma la propria iniziativa al principio della separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa tecnica e contabile spettanti ai dirigenti, nel quadro di una armonica collaborazione volta al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione..

3. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi adottati dall'amministrazio-ne, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunti dagli organi preposti con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

4. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) 'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 71
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 72
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento d'organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzioni, e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica in indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificare il conseguimento; al direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi
di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune si articola in un'unità operative che sono aggregate, secondo criteri d'omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 73
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati, egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a perseverarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 74
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare Direttore Generale il Segretario Comunale o un soggetto al di fuori della dotazione organica con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

Art. 75
Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune secondo le direttive impartite, a tale riguardo, dal Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili degli uffici e dei servizi che al contempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco il quale può procedere alla revoca della nomina del Direttore Generale, previa delibera della Giunta comunale, qualora non abbia raggiunto gli obiettivi assegnati.

Art. 76
Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) sovrintende in generale alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;

b) predispone sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

c) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e dei servizi e del personale a essi preposto;esamina annualmente l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione delle risorse, proponendo eventuali provvedimenti in merito;

e) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei settori e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

f) adotta gli atti di amministrazione e gestione del personale relativi ai responsabili dei settori;

g) gestisce i progetti di mobilità intersettoriale del personale;

h) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi;

i) promuove e resiste alle liti, ha il potere di conciliare e di transigere, avendo la rappresentanza dell'Ente in giudizio.

3. Il Direttore Generale è titolare di ogni altra competenza, comprese le funzioni di rappresentanza del Comune ed ogni altra attribuzione non politica a rilevanza interna ed esterna, attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti al Sindaco, su delega espressa di quest'ultimo.

Art. 77
Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, scelto nell'apposito Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con le modalità previste dalla legge, dai regolamenti e da tutte le altre fonti normative.

2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che ha disposto la nomina.

3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

4 Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 78
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione di consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali, in particolare da quello di organizzazione degli uffici e dei servizi o conferitagli dal Sindaco.

Art. 79
Responsabili di Settore

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. I responsabili dei Settori sono individuati e nominati dal Sindaco con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili provvedono all'organizzazione degli uffici e dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 80
Compiti dei Responsabili di Settore

1 I responsabili dei settori e degli uffici stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:

a) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) Emettono le ordinanze d'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle riservate al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione ed in qualità di ufficiale di governo, rispettivamente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

l) Forniscono al direttore nei termini in cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

m) Adottano gli atti di amministrazione e gestione del personale loro assegnato secondo le direttive impartite dal direttore o dal Sindaco;

n) Adottano gli atti di amministrazione e gestione relativi agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

o) Rispondono nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 81
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di responsabile degli uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 82
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può provvedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo con obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 83
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni d'obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile di settore, che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di settore la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 84
Responsabilità verso terzi

1 Gli amministratori, il Segretario, il direttore, se nominato, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcimento.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso d'adozione d'atti o di compimento d'operazioni, sia nel caso d'omissioni o nel ritardo ingiustificato d'atti od operazioni al cui compimento l'amministratore, o il dipendente, siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni d'organi collegiali del comune, sono responsabili in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto costatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 85
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 86
Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità, e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 87
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio d'attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

Art. 88
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia, oltre che a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione dei referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 89
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e d'autonomia gestionale e imprenditoriale, e approvarne lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, d'efficacia, d'efficienza e d'economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 90
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

5. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 91
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate d'autonomia gestionale.

2 Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio d'amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 92
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella d'altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni sono approvati dal Consiglio comunale ed è in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi d'amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli d'amministrazione della società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 93
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi o funzioni pubblici.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 94
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati a norma di legge.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 95
Unione di Comuni

1. Il Comune può altresì partecipare alla costituzione di Unioni di Comuni per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza degli stessi.

2. L'unione di comuni non comporta necessariamente una successiva fusione.

3. Il funzionamento delle unioni di comuni viene stabilito dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione.

Art. 96

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione d'opere, d'interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo medesimo nelle modalità stabilite dalla legge.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI
CONTABILITA'

Art. 97
Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economica e finanziaria é affidata ad un Revisore eletto dal Consiglio comunale.

2. Il Revisore dei Conti rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile per una seconda volta. Esso è revocabile per inadempienza e qualora ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato. Nei suoi confronti trovano applicazione le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2398 del codice civile.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

a) controlla altresì l'attività svolta dalla Giunta comunale
b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle effettive risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione.

4. I compiti di collaborazione con il Consiglio Comunale e quelli di controllo dell'attività della Giunta di cui al precedente comma sono circoscritti e limitati all'attività di gestione economico-finanziaria.

5. Per l'esercizio delle loro funzioni il Revisore ha diritto d'accesso agli atti e documenti e di ricevere tempestivamente copia dell'ordine del giorno del Consiglio comunale.

6. Egli ha altresì diritto di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

7. Il Sindaco provvede a inviare tempestivamente copia delle delibere del Consiglio e della Giunta al Revisore. Il revisore ove lo ritenga opportuno potrà far pervenire al Sindaco proposte e osservazioni.

8. Nella relazione di cui al punto 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttività e economicità della gestione.

9. Il Consiglio Comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire analitiche verifiche sull'efficienza e efficacia di alcuni servizi.

10. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

11. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 98
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obbiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Art. 99
Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

Art. 100
Norme per l'approvazione dello Statuto

1. Il presente Statuto é approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora nella prima votazione non venisse raggiunta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, la votazione é ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto é approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 101
Pubblicità dello Statuto

1. Il presente Statuto, oltre a essere pubblicato secondo le modalità di legge, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo non escluso quello della illustrazione orale.

2. Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria é consegnata gratuitamente copia dello Statuto a mezzo delle autorità scolastiche. L'Amministrazione collaborerà con queste per ogni utile e metodica illustrazione dello statuto stesso nel corso degli studi anche superiori.

Art. 102
Regolamenti vigenti

1. Le norme contenute nei Regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore salvo che lo Statuto non preveda termini più brevi.

2. I Regolamenti restano in vigore sino a scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo Statuto.

3. Trascorsi tali termini senza che i Regolamenti siano stati adeguati cessano di aver vigore le norme divenute incompatibili.

Art. 103

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto sostituisce ed abroga integralmente il precedente adottato con deliberazione consiliare n. 42 del 16.06.1994, esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo della Regione Marche – Sezione Autonoma di Pesaro nella seduta del 18.07.1994 prot. n. 4184.

2. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.